

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominata

“ Associazione promozione architettura, arte e cultura-AREA”

In data 11/01/2013 a Mantova in via Learco Guerra 11 si sono riuniti i seguenti sigg.:

1. Bigoni Marta, nata a Ferrara (Fe) il 12/01/1974 e residente a Verona in Via Barucchi 35/c, di professione Architetto, C.F.: BGNMRT74A52D548G
2. Caviasca Massimiliano, nato a Udine il 24/7/1972 e residente a Verona in Via Barucchi 35/c, di professione Architetto, C.F.: CVSMSM72L24L483N
3. Incoronato Fernanda, nata a Taranto il 24/10/1968 e residente a Mantova in Viale Learco Guerra 11, di professione architetto, C.F.: NCRFNN68R64L049V

Di comune accordo, mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue.

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata: “ Associazione promozione architettura, arte e cultura-AREA”

Il cui scopo è:

- incentivare e divulgare la cultura dell'architettura, del paesaggio e della città e di discipline ad essa affini.
- operare nell'ambito della cultura architettonica, del paesaggio e della città e di discipline ad essa affini.
- attivare studi e ricerche in ambito architettonico e in ambiti affini.

La disciplina dell'associazione è contenuta nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

I comparenti stabiliscono che provvisoriamente il Consiglio direttivo sia composto da tre membri e nomina a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

1. Caviasca Massimiliano presidente
2. Incoronato Fernanda vice-presidente
3. Bigoni Marta segretario

Resteranno in carica fino alla data in cui sarà tenuta la prima Assemblea che dovrà svolgersi entro tre mesi dalla registrazione del presente atto.

Da tale data il mandato sarà triennale ed i membri eletti al Consiglio direttivo potranno essere massimo cinque (due terzi saranno di diritto rivestite dai soci fondatori).

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

Bigoni Marta

Caviasca Massimiliano

Incoronato Fernanda

Mantova 17 gennaio 2013

STATUTO

Associazione di promozione sociale

Associazione promozione architettura, arte e cultura-AREA

Art 1 - Denominazione e sede dell'associazione

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata Associazione promozione architettura, arte e cultura-AREA

- L'Associazione è apartitica, con durata illimitata, e senza scopo di lucro.
- L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile, dalla L. n. 383/2000 e dalla l.r. n. 01/2008.
- L'Associazione ha sede in Mantova, via Learco Guerra 11

Art 2 - Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione persegue i seguenti scopi di utilità sociale:

- operare nell'ambito della cultura architettonica e delle discipline ad essa affini.
- Attivare ricerche e studi in ambito architettonico e in ambiti affini e provvedere alla divulgazione degli stessi.
- Sviluppare tra gli aderenti rapporti di collaborazione al fine di divulgare la conoscenza del mondo dell'architettura e dell'importante ruolo sociale che questa assume all'interno delle nostre città.
- Promuovere la cultura, l'arte e ogni iniziativa che tenda alla valorizzazione dell'architettura.
- Formare la figura dell'architetto, che non è solo un tecnico, in relazione al territorio in cui opera.
- Realizzare connessioni culturali con altre realtà siano esse pubbliche o

private (per esempio: Università, Ordini professionali, Associazioni Culturali, aziende, Enti, Scuole di ogni ordine e grado).

- Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a iniziative che abbiano scopi analoghi in ambito nazionale ed internazionale, può partecipare a raggruppamenti di associazioni di categoria e anche di professioni diverse. 2. L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

Art 3 - Attività dell'Associazione

1. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, svolge le seguenti attività:

- Attività culturali: seminari, workshop, mostre, esposizioni, ecc.
- Attività di formazione dedicata a professionisti, studenti universitari, neolaureati, tecnici e studiosi della materia.
- Attività di laboratori didattici e informativa per le scuole di ogni ordine e grado.
- Attività divulgativa per tutti coloro che intendano avvicinarsi e conoscere il mondo dell'architettura.
- Attività editoriali.
- Qualsiasi attività che permetta alla associazione di raggiungere i propri obiettivi.

2. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali libere, spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate secondo quanto preventivamente deciso dal Consiglio Direttivo.

3. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

ART 4 - Requisiti di ammissione

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente (eventualmente controfirmata da soci dell'Associazione), dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.
3. È esclusa una partecipazione temporanea all'associazione

Art 5 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.
2. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.
3. Ogni socio ha il diritto ad esprimere un singolo voto in assemblea e a candidarsi alle cariche sociali. Ogni socio ha diritto a partecipare alle attività associative e ad essere informato delle stesse prendendo visione, se ne fa richiesta, ai libri sociali e contabili dell'Associazione.
4. Ogni socio ha il dovere di pagare la quota sociale annua nei termini e negli importi decisi dall'Assemblea all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo. Ogni socio ha il dovere di rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali. Ogni socio deve comportarsi in modo da non recar danno all'Associazione.

Art 6 - Esclusione del socio

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante

inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio

Art 7 - Risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria

attività da:

- a) quote e contributi degli associati
- b) eredità, donazioni e legati
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'importo della quota associativa è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo.

3. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di

scioglimento dell'Associazione.

4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art 8 - Rendiconto Economico - finanziario dell'Associazione

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico -finanziario preventivo e quello

consuntivo. Il rendiconto economico-finanziario consuntivo deve essere redatto seguendo il principio contabile cosiddetto di competenza.

3. Il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

4. I rendiconti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Art 9 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente

- il Vice-presidente

- Il Segretario

2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art 10 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti all'Associazione che ne abbiano diritto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti.
4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati. Le modalità con le quali l'Assemblea viene convocata devono essere finalizzate a garantire la più ampia partecipazione dei soci.
5. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega scritta.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 11 - L'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la

presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea ordinaria:

- determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo
- revoca il mandato al Presidente o ai singoli componenti del Consiglio Direttivo
- approva l'ammontare della quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo e i termini per il suo versamento
- discute e approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti del Consiglio Direttivo
- delibera in materia di responsabilità dei consiglieri
- delibera, in via definitiva, sui provvedimenti di esclusione dei soci
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

Art 12 - L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

2. L'Assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti aventi diritto al voto
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo potendo essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria.

Art 13 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti. I due terzi delle cariche del Consiglio direttivo sono di diritto rivestite dai soci fondatori. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente ed il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente demandati all'assemblea.
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti economici – finanziari preventivo e consuntivo annuali
- proporre l'ammontare della quota sociale annua
- predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute

nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa

- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti
- deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art 14 - Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; in caso di necessità ed urgenza può

compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

6. Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci.

Art 15 - Lo scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. Nella delibera di scioglimento deve essere individuato il liquidatore del patrimonio sociale e i criteri di devoluzione dello stesso. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità

Art 16 - Discipline residuale

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

Bigoni Marta

Caviasca Massimiliano

Incoronato Fernanda

Mantova 17 gennaio 2013